

STATUTO ATTUALE

ART. 8 - ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Regionale dell'Umbria:

- a) l'Assemblea Regionale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2 Sono organi di controllo dell'Avis Regionale dell'Umbria il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di Controllo.

c.3 E' organo di giurisdizione interna dell'Avis Regionale dell'Umbria il Collegio dei Probiviri.

MODIFICA

ART. 8 - ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Regionale dell'Umbria:

- a) l'Assemblea Regionale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2 Sono organi di controllo dell'Avis Regionale dell'Umbria il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di Controllo.

c.3 E' organo di giurisdizione interna dell'Avis Regionale dell'Umbria il Collegio dei Probiviri.

c.4 **Gli Organi possono essere convocati anche in videoconferenza e con votazioni su piattaforma digitale, o in forma mista.**

STATUTO ATTUALE

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS REGIONALE DELL'UMBRIA

- c.1** Il Consiglio Direttivo di Avis Regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, garantendo con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio.
- c.2** Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
- c.3** L'Ufficio di Presidenza, nonché 5 componenti, eletti all'interno del Consiglio Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.
- c.4** Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati Avis Regionale dell'Umbria, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

MODIFICA

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS REGIONALE DELL'UMBRIA

- c.1** Il Consiglio Direttivo di Avis Regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea Regionale degli Associati, nel numero, **in ogni caso non inferiore a tredici**, deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, garantendo con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio.
- c.2** Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
- c.3** L'Ufficio di Presidenza, nonché **ulteriori componenti nel numero massimo di 5**, eletti all'interno del Consiglio Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto. **Il numero dei componenti del comitato esecutivo non potrà mai essere pari o maggiore alla maggioranza del Consiglio Direttivo.**
- c.4** Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, **entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo finanziario dell'anno successivo e nel termine utile all'approvazione** dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati Avis Regionale dell'Umbria, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

- c.5** Il Consiglio Regionale dell'Umbria deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.
- c.6** Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- c.7** La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.8** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – o di un'Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale dell'Umbria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- c.9** Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.
- c.10** Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
- c.11** Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio Avis Regionale dell'Umbria.

- c.5** Il Consiglio Regionale dell'Umbria deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.
- c.6** Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- c.7** La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.8** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – o di un'Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale dell'Umbria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- c.9** Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.
- c.10** Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
- c.11** Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio Avis Regionale dell'Umbria.

c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.